

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALIVERTI, GOLFARI, VETTORI, AMABILE, CAPPELLI, CITARISTI, CUMINETTI, D'AMELIO, FONTANA Elio, FONTANA Walter, PERUGINI e BAUSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1988

Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche – a fini di sicurezza – di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia, così come presso altre nazioni, alcuni apparecchi, macchine, impianti e attrezzature installati o utilizzati negli ambienti di lavoro e in quelli di vita collettiva o abitativi sono sottoposti ad accertamenti di omologazione prima della commercializzazione o della installazione e ad accertamenti di verifica periodica.

L'obbligo di sottoporre alcuni apparecchi, macchine, impianti e attrezzature discende da disposizioni legislative relative alla sicurezza contro i rischi di infortunio e riguardano:

1) apparecchi a pressione, disciplinati dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive integrazioni e modificazioni;

2) recipienti a pressione adibiti al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti e

disciolti, disciplinati dal decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive integrazioni e modificazioni;

3) ascensori a montacarichi in servizio privato, disciplinati dalla legge 23 ottobre 1942, n. 1415 e successivi regolamenti attuativi;

4) dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, installazioni elettriche in luoghi con rischio di scoppio, impianti di sollevamento, idroestrattori, scale aeree, ponti sospesi e ponti sviluppabili, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successivi regolamenti attuativi.

Gli accertamenti relativi alla sicurezza offerta dai predetti apparecchi, macchine e impianti

ti erano stati assegnati ai seguenti organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato e ad enti specializzati:

Ministero dei lavori pubblici, per i controlli relativi al punto 3, tramite il Genio civile;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per i controlli relativi ai punti 3 e 4, tramite gli Ispettorati del lavoro;

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per i controlli relativi al punto 2, tramite l'Ispettorato per la motorizzazione civile;

Ministero dell'industria, per i controlli relativi al punto 4, limitatamente alle cave e miniere, tramite il Corpo delle miniere;

Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC), per i controlli relativi ai punti 1 e 2;

Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI), per i controlli relativi ai punti 3 e 4.

Con l'attuazione - a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 - del decentramento regionale e con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, i controlli omologativi venivano riservati allo Stato e assegnati all'ISPESL, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 597.

I controlli periodici, invece, venivano attribuiti alla competenza delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, per le cave, agli organi decentrati istituiti dalle Regioni.

L'attuale stato di osservanza delle disposizioni legislative in merito ai controlli è veramente preoccupante.

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro denuncia al 31 dicembre 1986 una situazione di arretrato di servizi corrispondente a oltre 450 mila ore di impegno di operatori professionali (vedi Allegato A).

Le unità sanitarie locali, salvo poche eccezioni di limitate effettuazioni dei servizi di verifica periodica, hanno praticamente sospeso ogni attività di controllo non riuscendo neppure a fornire dati relativi al numero di servizi arretrati.

Una indagine sulle verifiche relative ad ascensori in servizio privato ha fatto constatare

come gli interventi periodici siano limitati ad una aliquota oscillante tra il 5 per cento e il 45 per cento degli ascensori installati.

Una indagine relativa ai controlli degli impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione (caldaie di riscaldamento) ha dimostrato che sono stati effettuati controlli periodici a meno del 28 per cento degli impianti esistenti.

La percentuale di controlli periodici relativi ad apparecchi a pressione installati nelle aziende viene stimata inferiore al 25 per cento degli apparecchi installati.

Analoghi valori si possono attribuire alle verifiche e controlli relativi a macchine, apparecchi e impianti installati negli ambienti di lavoro, previsti dalle norme generali di prevenzione degli infortuni (decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).

Globalmente si possono stimare in oltre due milioni le verifiche periodiche non effettuate dalle competenti strutture tecniche territoriali con un corrispondente impegno di operatori professionali non inferiore a quattro milioni di ore di lavoro.

Questo stato generalizzato di inadempienza degli organi centrali e periferici dello Stato è dovuto ai seguenti motivi:

dall'anno 1975 è stata legislativamente bloccata l'assunzione di personale negli enti di diritto pubblico;

gli operatori degli enti che svolgevano prevalentemente i servizi di collaudo e di verifica (ANCC ed ENPI) sono stati dispersi nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e adibiti ad altri compiti (polizia giudiziaria, vigilanza e controllo generalizzati, manutenzione ospedaliera, eccetera);

il numero di apparecchi e impianti tende ad aumentare per effetto della realizzazione di nuovi insediamenti abitativi o per rammodernamento di quelli esistenti e per lo sviluppo della impiantistica.

A tale situazione di grave inadempienza dello Stato a svolgere i servizi di collaudo e verifica può porsi rimedio o attraverso lo sblocco delle assunzioni, ovvero attraverso l'utilizzo temporaneo di operatori professionalmente idonei, almeno fino al momento in cui lo Stato non abbia risolto i problemi organizzativi.

La prima soluzione comunque non può

trovare attuazione in tempi ragionevoli, in relazione alla complessità delle procedure concorsuali: inoltre, orientamenti della CEE espressi con risoluzione del Consiglio della CEE del 7 maggio 1985 consigliano una prudenza se si intende procedere nel cammino del riconoscimento di organismi anche privati di controllo, in luogo dell'intervento diretto dello Stato (Amministrazione centrale o decentrata).

La seconda soluzione presenterebbe il vantaggio di utilizzare con sufficiente immediatezza professionisti che abbiano maturato i requisiti necessari per svolgere gli accertamenti professionali previsti dalle specifiche tecniche e a condizione che tale capacità sia acquisita mediante specifico accertamento.

Tale soluzione è analoga a quella attuata per sopperire alle carenze operative del Corpo dei vigili del fuoco attraverso la legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Il presente disegno di legge nulla innova in merito alle competenze, ma consente alle amministrazioni stesse - quando non sono in grado di programmare entro trenta giorni dalla richiesta o entro trenta giorni dalla scadenza dell'accertamento periodico i relativi servizi - di utilizzare personale iscritto in specifici elenchi.

Il disegno di legge disciplina inoltre:

le modalità di iscrizione negli elenchi, che prevedono rigorosi accertamenti dai quali sono esonerati esclusivamente i professionisti che abbiano svolto attività di collaudo e verifica di apparecchi, di macchine, di impianti e di attrezzature alle dipendenze delle amministrazioni e degli enti istituzionalmente preposti;

la composizione delle commissioni di abilitazione allo svolgimento delle attività;

gli obblighi per l'attuazione della procedura;

i criteri di programmazione e i requisiti deontologici;

le modalità per la corresponsione dei compensi per l'attività professionale prestata, contenuti nel limite dell'80 per cento della relativa tariffa corrisposta dagli utenti del servizio;

le modalità per le cancellazioni dagli elenchi;

misure transitorie per consentire l'utilizzo, da parte di organismi diversi, di operatori esperti, per realizzare compensazioni immediate dei contingenti di personale assegnato per effetto della riforma sanitaria alle strutture dello Stato (ISPESL) e a quelle locali (USL).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unità sanitarie locali possono avvalersi, per la effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, nel caso in cui non sia possibile, utilizzando il personale dipendente, per programmare gli accertamenti omologativi o di verifica periodica entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di esame del progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza dell'ispezione periodica.

Art. 2.

1. Gli interventi per i quali è possibile utilizzare gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 riguardano:

a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni;

b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti di cui agli articoli 40, 328, 330, 331, 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di

primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi - e relativi argani - di cui agli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

Art. 3.

1. Su proposta dell'ISPESL, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità sono annualmente approvati elenchi di ingegneri e periti abilitati allo svolgimento degli accertamenti di cui all'articolo 2, distinti per i gruppi *a)*, *b)*, *c)* e *d)* di macchine, impianti, apparecchi o dispositivi indicati all'articolo 2.

2. L'iscrizione negli elenchi viene effettuata a domanda, previa dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'albo professionale con anzianità di almeno dieci anni;

b) aver svolto, per almeno due anni, attività professionale nel campo specifico alle dipendenze di una ditta costruttrice o installatrice;

c) abilitazione allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2 della presente legge, attraverso esame da parte della Commissione di cui all'articolo 4.

3. I requisiti di cui ai punti precedenti non sono richiesti per i professionisti che per almeno cinque anni - anche cumulativamente - abbiano prestato servizio, in ruoli corrispondenti al titolo professionale, presso una delle seguenti amministrazioni o enti:

a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ruolo Ispettorato del lavoro;

c) Associazione nazionale per il controllo della combustione;

d) Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

e) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

f) presidi multizonali di prevenzione.

4. Gli elenchi sono costituiti:

a) da ingegneri e da periti industriali, quelli relativi ai servizi di cui al gruppo a) dell'articolo 2;

b) da ingegneri, quelli relativi ai servizi cui al gruppo b) dell'articolo 2;

c) da ingegneri e da periti industriali, quelli relativi ai servizi di cui ai gruppi c) e d) dell'articolo 2;

5. Sono riservati a professionisti forniti di laurea in ingegneria gli accertamenti relativi ai seguenti prodotti:

a) apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione di potenzialità superiore a 300.000 kCal/h;

b) recipienti a pressione adibiti al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti con pressione superiore a 60 bar;

c) recipienti a pressione di vapore con p per V superiore a 8.000 bar per dm³ e pressione superiore a 12 bar;

d) recipienti a pressione di gas con p per V superiore a 5.000 bar per dm³ e pressione superiore a 25 bar;

f) ascensori e montacarichi;

g) apparecchi di sollevamento ed idroelevatori (progetti ed approvazioni di tipo).

6. Sono riservati ai professionisti iscritti negli elenchi con almeno dieci anni di servizio prestato, anche cumulativamente, presso le amministrazioni e gli enti di cui al comma 3, ovvero ai professionisti iscritti per almeno quindici anni negli elenchi specifici di cui al comma 1 gli accertamenti relativi ai seguenti prodotti:

a) apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1975, aventi potenzialità superiore a 100.000 kCal/h;

b) recipienti a pressione di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni o integrazioni, di capacità superiore a 100 litri;

c) recipienti a pressione di classe c) di cui al capo I del titolo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974;

- d) generatori di vapore con producibilità superiore a 3 tonnellate/h;
- e) ascensori e montacarichi aventi portata superiore a 320 kg o corsa maggiore o eguale a 20 m;
- f) impianti di terra con propria cabina di trasformazione di potenza elettrica superiore a 1.000 kw;
- g) gru a ponte ed a cavalletto, con portata superiore a 50 tonnellate;
- h) gru portuali;
- i) gru a torre e *derrick* con portata massima superiore a 5 tonnellate;
- l) gru mobili (autogru) con portata massima superiore a 20 tonnellate;
- m) gru su autocarro con portata massima superiore a 5 tonnellate.

Art. 4.

1. La Commissione di abilitazione allo svolgimento delle attività di omologazione o di verifica periodica è costituita:

- a) dal direttore del Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL che la presiede;
- b) da due ingegneri designati rispettivamente dal Dipartimento tecnologie di sicurezza e dal Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL;
- c) da due ingegneri designati rispettivamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dei trasporti e dal Ministero dei lavori pubblici;
- d) da due ingegneri designati dalle unità sanitarie locali.

2. L'esame consiste in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica.

3. Ai componenti della commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.

Art. 5.

1. L'ISPESL provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) ad indire esami di abilitazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3;

b) a compilare il primo elenco di cui all'articolo 3 ed a proporlo ai Ministri competenti per l'approvazione.

2. L'ISPESL provvede inoltre a:

a) aggiornare l'elenco approvato di cui alla lettera b) del comma 1;

b) portare tempestivamente a conoscenza delle amministrazioni di cui all'articolo 1 le cancellazioni dall'elenco;

c) proporre ogni anno ai Ministeri competenti l'elenco aggiornato per l'approvazione.

Art. 6.

1. La programmazione dei sopralluoghi è effettuata dalle amministrazioni competenti seguendo criteri di equità e di economicità.

2. All'atto del ricevimento di ciascun incarico da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1 il professionista, pena la decadenza, deve dichiarare:

a) di non aver collaborato, sotto nessuna forma, alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione o manutenzione del o degli impianti per i quali riceve l'incarico;

b) di non avere rapporti professionali o anche commerciali, stabili o temporanei, con ditte operanti nel settore;

c) che svolgerà l'incarico ricevuto e consegnerà i relativi elaborati sui modelli, con le modalità ed entro i termini fissati dall'amministrazione;

d) di essere in possesso della strumentazione necessaria per l'esecuzione corretta del servizio.

Art. 7.

1. Le amministrazioni interessate provvedono a liquidare, agli aventi diritto, l'80 per cento delle tariffe corrisposte dagli utenti per i relativi servizi, con provvedimenti da emettere entro 60 giorni dalla consegna degli elaborati tecnici.

Art. 8.

1. L'ISPESL procede, direttamente o su richiesta delle amministrazioni di cui all'articolo 1, a sospensioni o cancellazioni degli iscritti negli elenchi nei casi in cui sussistano motivi di incompatibilità o di comportamento non deontologico o di ripetute inosservanze dei termini o delle modalità fissate dall'amministrazione.

Art. 9.

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 possono autorizzare gli operatori professionali dipendenti ad effettuare, fuori dell'orario di lavoro, esami di progetto, collaudi e verifiche su apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature di cui all'articolo 2 relativamente a campi d'intervento non rientranti nelle competenze delle amministrazioni stesse.

Art. 10.

1. Le unità sanitarie locali devono provvedere esclusivamente a mezzo di operatori professionali da esse dipendenti ai sopralluoghi ed alle verifiche a seguito di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio.

2. Le risultanze dei sopralluoghi di cui al comma 1 così come ogni notizia comunque ricevuta riguardante incidenti verificatisi nell'esercizio di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature di cui all'articolo 2 devono essere comunicate dalle unità sanitarie locali all'ISPESL per l'elaborazione statistica a livello nazionale.